



TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Terza Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del G.o.t. Dr. Gabriella Favero, nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 07 Giugno 2016 pronuncia la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 19, DLgs. 150/2011, dell'art. 702 bis ss. cpc., del DLgs. 251/2007, del DLgs. 25/2008 e del DLgs. 286/1998

nel procedimento iscritto al n. 7823/2015 promosso con ricorso depositato in data 29.09.2015

da

 rappresentato e difeso dall'avv.to Chiara Pernechele

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona/Sezione di Padova rappresentato e difeso in proprio dal Presidente Coordinatore della Commissione

resistente**Oggetto:**

impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona/Sezione di Padova del 24.07.2015

Con ricorso depositato in data 29.09.2015 il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona/Sezione di Padova in epigrafe indicato, notificatogli in data 18.08.2015, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore lo status di rifugiato né la protezione internazionale sussidiaria né, in via di ulteriore subordine, la protezione umanitaria ex art. 5, comma sesto, del D.Lvo n.286/1998.

Il sig. ██████████ cittadino gambiano originario di ██████████, villaggio in Provincia di ██████████ nella parte Ovest del Paese, che in questa sede chiede l'annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento della protezione internazionale, lamenta l'errata valutazione del suo caso da parte dell'autorità amministrativa la quale ha ritenuto complessivamente non credibili le dichiarazioni dal medesimo rese in ordine al proprio orientamento sessuale ed alle vicende collegate e poste a sostegno della propria domanda.

Il ricorrente, in sede di audizione, ha dichiarato di aver scoperto la propria omosessualità all'età di tredici anni e che nel 2011 instaurava una relazione, non occasionale, con un amico e compagno di lavoro. Capitava, tuttavia, che questa relazione venisse scoperta mentre si trovava all'interno di una casa condotta in locazione dal compagno, più precisamente veniva scorto, dal figlio del proprietario dell'alloggio, mentre si intratteneva in atteggiamento amoroso con questi. Era chiamata la polizia che arrestava il compagno mentre il ricorrente riusciva a fuggire e nascondersi in un villaggio vicino, presso un amico. Dopo sei giorni, avvisato dall'amico che la polizia era sulle sue tracce, il ricorrente vista la pericolosità della situazione, anche per la persona che lo stava ospitando, decideva di lasciare il Paese fuggendo verso il Senegal e da lì attraversando vari stati sino a raggiungere l'Italia.

Il ricorrente, ribadendo (e più ampiamente argomentando) nel proprio atto difensivo in ordine al fondato timore, per il caso di rimpatrio in Gambia, di essere catturato dalla polizia e condannato in quanto l'omosessualità nel suo Paese è punita come reato assai grave, invoca in questa sede in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in via subordinata la protezione sussidiaria ex art. 14 d. lgs. 251/2007 ed in via ulteriormente subordinata la protezione umanitaria come disciplinata dal d. lgs. 286/1998 e dalla L.189/2002.

Con memoria difensiva e di costituzione, depositata in Cancelleria in data 04.04.2016, si è costituito il Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona/Sezione di Padova contestando le affermazioni del ricorrente, difendendo la legittimità dell'operato della Commissione Territoriale e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso perché infondato. L'amministrazione convenuta, all'esito dell'audizione del ricorrente, ha infatti escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché dei presupposti per l'applicazione dell'art. 14 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 251 del 2007 - in difetto di credibilità della narrazione del ricorrente, non ritenendo che si possa configurare in capo al medesimo un rischio effettivo di subire un danno grave nelle forme di cui all'art. 2, lett. g, del d.lgs.251/2007; né dei presupposti di cui alla lett. c) non emergendo una situazione di instabilità della zona di provenienza del sig. ██████████ né il ricorrere dei gravi motivi di carattere umanitario al fine del riconoscimento della tutela di cui all'art. 5, comma 6, D. Lgs. 286/1998, tenuto conto della non credibilità del racconto e del fatto che il soggetto non si presenta come vulnerabile.

All'esito (1) dell'audizione del ricorrente in udienza, con l'ausilio di interprete, dove il medesimo ha dettagliatamente ricostruito e confermato la vicenda e la sua rocambolesca fuga come già riferito avanti alla Commissione, (2) delle allegazioni di varia documentazione relativa alla condizione personale del ricorrente ed al suo orientamento sessuale e (3) delle sommarie informazioni rese dal dott. Vincenzo Mastronardo dell'Arcigay di Padova (sportello migranti LGBT, lesbian, gay, bisexual e transexual),

nessuno comparso per il Ministero regolarmente costituito, il giudice all'udienza del 07.06.2016 si riservava per la decisione.

Quanto sopra premesso:

dato atto di come l'opposizione ex art. 35 D.Lvo 25/2008 attribuisca all'autorità giudiziaria adita l'onere dell'integrale riesame della domanda inoltrata alla Commissione territoriale di modo che il giudizio così instaurato non sia vincolato esclusivamente ai motivi di opposizione ma comporti un completo riesame della domanda presentata in sede amministrativa sia con riferimento al riconoscimento dello status di rifugiato che in ordine alla protezione sussidiaria o al rilascio di un permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dall'art. 3 CEDU o da quelli indicati nel D.LVO 251/2007 art. 14 lett.c.) (Cass. 24.3.2011, n. 6480);

- dato atto che nel far ciò l'autorità adita vaglierà la sussistenza o meno di atti persecutori nonché i motivi della citata persecuzione al fine di accertare il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese di origine del richiedente, pur incumbendo direttamente sull'istante il relativo onere probatorio (art. 3 D.LVO 25/2008);

- rilevato come possa attribuirsi la qualifica di **RIFUGIATO** e, come tale, di soggetto destinatario di protezione internazionale, a colui che <<cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese>>, oppure a colui che <<apolide che si trova fuori dal territorio nel qual aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10>>;

- rilevato come la qualifica di rifugiato possa essere attribuita solamente a colui che sia perseguito ovvero tema di esserlo per **specifici motivi** (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale ed opinioni politiche) dovendo quindi l'individuo richiedente protezione possedere le caratteristiche su cui la persecuzione si fonda ovvero essendo necessario che tali caratteristiche gli siano attribuite (a ragione o a torto) dall'agente di persecuzione;

- rilevato come il timore di persecuzione per i motivi normativamente previsti possa sorgere anche allorquando lo straniero già si trovi sul territorio dello Stato al quale inoltra domanda di protezione;

- rilevato come affinché ricorra il requisito del timore di subire atti persecutori al fine del riconoscimento dello *status* di rifugiato sia necessario che detto **timore sia fondato** e, quindi, che il richiedente protezione internazionale abbia già effettivamente subito persecuzioni nel passato ovvero che di simili persecuzioni siano rimasti vittima altri del suo stesso ambiente sociale o familiare, ovvero altri individui che si trovano nella sua medesima situazione (art. 4, DLgs. 251/2007);

- rilevato come ogni **valutazione di fondatezza del timore di persecuzione** debba essere effettuata tenuto conto della personale condizione e delle specifiche caratteristiche del richiedente protezione internazionale (art. 3, co. 3, lett. C, DLgs. 251/2007);

- osservato come, a mente dell'art. 7, DLgs. 251/2007, debbano considerarsi **atti di persecuzione** quelli consistenti in gravi violazioni dei diritti umani fondamentali ovvero in atti che, congiuntamente considerati, abbiano sull'individuo un impatto analogo a quello provocato dalla violazione grave dei diritti umani fondamentali;

- rilevato come gravi violazioni dei diritti umani fondamentali possano assumere la forma di: *<<a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia>>*.

- rilevato come, ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, possa attribuirsi rilevanza, quale **agente persecutore**, tanto allo Stato estero di provenienza del richiedente protezione, quanto a soggetti che esercitano prerogative pubbliche all'interno dello Stato ovvero a soggetti terzi e privati che lo Stato non sia in grado o non intenda di controllare;

- rilevato come, quanto al regime dell'onere della prova nella materia in trattazione, *<<sia la Commissione territoriale, alla quale spetta la prima valutazione della domanda di protezione internazionale, sia gli organi di giurisdizione ordinaria sono tenuti a valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario, utilizzando il potere-dovere d'indagine previsto dall'art. 8, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008 e quello relativo alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, precisato dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, con forte*

attenuazione del regime ordinario dell'onere della prova>> (cass. civ. 16221/2012);

Osservato come nel concreto caso in esame:

- non appaiono condivisibili le perplessità della Commissione Territoriale che hanno portato l'amministrazione ad una valutazione di non credibilità del ricorrente, di tal che la medesima deve essere disattesa.

Il racconto reso dal ricorrente nel corso della sua audizione dinanzi al Tribunale è stato particolarmente circostanziato ed ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni rese in sede di audizione ma soprattutto il sig. [REDACTED] ha dimostrato una fattiva collaborazione ai fini dell'accertamento dei fatti processuali.

La difesa del sig. [REDACTED] ha così potuto offrire in giudizio della documentazione che comprova il percorso, anche psicologico, seguito dal ricorrente e che conferma la condizione personale del medesimo ed in particolare la dichiarata sua omosessualità. La stessa relazione (all. 7) stilata dalla dott.ssa Galleani, psicologa psicoterapeuta che ha avuto modo di esaminare il sig. [REDACTED] che le era stato inviato dagli operatori del Centro di accoglienza in quanto preoccupati delle sue condizioni, appare particolarmente utile a comprendere le ragioni che possono aver reso difficile per lo stesso il racconto, soprattutto in sede di audizione avanti alla Commissione, circa la propria condizione omosessuale. Così si legge in particolare in alcuni passaggi della ridetta relazione: *"Va sottolineato che, comunque, gli argomenti da lui riportati, legati alla sua omosessualità, sono difficilmente raccontabili, legati a profonda vergogna. La sua struttura psicologica appare costellata da una sintomatologia di tipo ansioso-depressivo e di avvilitamento, pensieri negativi e angosciosi che "ritornano" in continuazione, da sveglio e nel sonno, dovuti agli eventi traumatici vissuti, ma anche da sensi di colpa nei confronti della famiglia e del compagno di cui non sa più nulla"*.

Importanti elementi per la valutazione in ordine alla condizione personale del ricorrente ai fini dell'invocata protezione internazionale si ricavano inoltre dalla relazione elaborata dall'Arcigay di Padova (all.ti 8 e 9) in cui [REDACTED] ripercorre la propria storia personale dalla scoperta della propria omosessualità, intorno ai tredici anni, alla relazione con il proprio compagno ed ai fatti che lo hanno portato a fuggire dal Gambia.

Rilevanti appaiono anche le sommarie informazioni rese dal dott. Vincenzo Mastronardo all'udienza del 19.04.2016 che, *inter alia*, ha così riferito: *"Siamo in due volontari che abbiamo aperto lo sportello migranti LGBT (lesbian, gay, bisexual e transexual). Il Presidente, sig. Mattia*

Galdiolo, ci aveva infatti chiesto di aprire questo sportello per far fronte alle esigenze del territorio, in considerazione delle nostre specializzazioni: io sono laureato in diritto internazionale specializzato in diritto internazionale dei diritti umani ed il mio collega è antropologo culturale, dottorando in sociologia sta facendo una tesi sull'omosessualità in Africa.

Siamo stati contattati dall'avv. Pernechele ed abbiamo conosciuto il sig. [REDACTED] lo abbiamo seguito. Il lavoro che noi facciamo è molto lungo in quanto si articola in una serie di incontri conoscitivi in cui cerchiamo di aiutare il richiedente a ricostruire le sue memorie, tenendo conto del suo percorso, se abbiamo bisogno di supporto esterno ci rivolgiamo a medico legale o all'U.S.S.I. 16 di Padova o ad etnopsicologi, come nel caso di specie con la dott.ssa Galleani. Le storie sono diverse, il sig. [REDACTED] non ha avuto difficoltà di "coming out", lui aveva avuto una prima esperienza quand'era adolescente e già dimostrava una certa curiosità, poi quando ha avuto la relazione con [REDACTED] aveva già capito che questi poteva essere omosessuale così da rivelarsi a lui. [REDACTED]

[REDACTED] Preciso che ho redatto io unitamente al mio collega la relazione che è stata oggi dimessa, firmata dal presidente e legale rappresentante, nonché la lettera di accompagnamento."

Quanto il ricorrente allega a sostegno della propria domanda appare pertanto credibile ed idoneo ad integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e ciò per i motivi di cui in appresso.

Il timore addotto dal ricorrente a motivo del suo orientamento sessuale trova fondamento nel fatto che la legge gambiana punisce assai severamente l'omosessualità.

Nel settembre del 2014 risulta esser stata approvata una legge in base alla quale chi ne è accusato rischia l'ergastolo, soprattutto se "recidivo" o malato di Aids: "L'Assemblea Nazionale del Gambia ha approvato una legge che prevede il carcere a vita per "il reato di omosessualità". È stato fatto sapere dai funzionari del Paese lunedì 9 settembre, nonostante il disegno di legge - che modificherebbe il codice penale - sia stato approvato in sordina ad agosto. Una svolta che non potrà che peggiorare la situazione della minoranza gay del Paese. "La legge prevede l'ergastolo per quella che è definita "omosessualità aggravata" - fa sapere il leader della comunità omosessuale gambese Samba Jallow all'agenzia Associated Press - ovvero coloro che ripetono il presunto crimine in forma recidiva, oppure le persone che hanno contratto l'Hiv, considerato un aggravante all'essere gay. Una legge che inasprirebbe le pene per l'omosessualità in Gambia, dove chi è gay rischia attualmente di essere punito con 14 anni di carcere. (così ne: Il FattoQuotidiano.it del 10.09.2014).

In Gambia dopo la legge voluta dal presidente Yammeh, gli arresti di persone percepite come omosessuali si sono moltiplicati (<http://ansa.it/sito/notizie/mondo/africa/2014/12/02/gambia-a-ue-no-ricatti-su-omosessualita>)

In definitiva, da quanto si può ricavare da varie fonti, il Gambia risulta essere Paese particolarmente e gravemente repressivo nei confronti degli omosessuali.

Ciò premesso, si deve verificare se la situazione descritta integri i (più) sopra richiamati presupposti per il riconoscimento al sig. [REDACTED] dello status di rifugiato.

Al riguardo, resta particolarmente rilevante la pronuncia N. 15981/2012 della Suprema Corte che ha formulato il seguente principio: *"Ai fini della concessione della protezione internazionale, la circostanza per cui l'omosessualità sia considerata un reato dall'ordinamento giuridico del Paese di provenienza (nella specie, Senegal) è rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta; devono, pertanto, essere acquisite le prove, necessarie al fine di acclamare la circostanza della omosessualità del richiedente, la condizione dei cittadini omosessuali nella società del Paese di provenienza e lo stato della relativa legislazione, nel rispetto del criterio direttivo della normativa comunitaria e italiana in materia di istruzione ed esame delle domande di protezione internazionale."*

Di fatto, come riconosciuto dallo stesso giudice di legittimità, la previsione quale reato dell'omosessualità costituisce una grave ingerenza nella vita privata ed una violazione della libertà personale, sancita, invece, dalla nostra Costituzione, oltre che dalla C.F.D.U. e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La sola criminalizzazione dell'omosessualità incarna in sé una forma di persecuzione, da intendersi come una lotta sul piano giuridico contro una minoranza, anche mediante la semplice previsione del comportamento che si vuole contrastare come reato punibile con la reclusione, indipendentemente dalla valutazione in ordine alla durata della pena.

Per quanto ciò appaia dirimente ai fini della decisione, parimenti rilevante è quanto previsto dalla Direttiva n.95/2011/UE ai punti 29 e 30:

"(29) Una delle condizioni per l'attribuzione dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1 A della convenzione di Ginevra è l'esistenza di un nesso causale tra i motivi di persecuzione, tra cui razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, e gli atti di persecuzione o la mancanza di protezione contro tali atti.
(30) È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'«appartenenza a un determinato gruppo sociale». Per la definizione di un determinato gruppo sociale,

l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini, che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni."

Tale direttiva riconosce, infatti e dunque, che l'identità di genere e l'orientamento sessuale possono individuare un certo gruppo sociale, il che ulteriormente conferma la riconducibilità della fattispecie concreta alla previsione normativa relativa alla qualifica dello status di rifugiato, come più sopra richiamata.

Tutto questo premesso e valutato, è ritenuta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al ricorrente di protezione internazionale stante la sua qualifica di rifugiato. La particolarità della materia trattata impone l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- in accoglimento del ricorso riconosce a [redacted] (nato in Gambia [redacted]) status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra relativa alla status dei rifugiati datata 28/7/1951 e del D.Lgs. 251/2007.


- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Si comunichi alle parti costituite.

Venezia, 14 Giugno 2016

Il G.o.t.

dott.ssa Gabriella Favero



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
DEPOSITATO

16 GIU. 2016

Il Funzionario Giudiziario
Bruno Giusto

